

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREFIRMA-CONS	Rel. 01
	Foglio Informativo	Aggiornato al:	3 febbraio 2014
	CREDITI DI FIRMA	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.net
Codice ABI: **03124**
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **1775**
Numero di iscrizione all'albo delle Banche: n. **37150**

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Il credito di firma è la garanzia prestata dalla Banca, su richiesta del Cliente, in forza della quale, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere, per conto del Cliente, l'obbligazione assunta o garantita dal Cliente medesimo, nei confronti di terzi, nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio Cliente.

Il credito di firma può essere espresso come garanzia a prima richiesta o come garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.

Tra le più comuni tipologie di crediti di firma ricordiamo: fidejussioni, garanzia affitto, deposito cauzionale, garanzie per mancato pagamento, Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond.

Principali rischi:

- pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca e di conseguenza impegno di restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.


PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte

VOCI	COSTI
Commissioni su Crediti di Firma	
<u>Criteri di calcolo delle commissioni</u>	In <u>via anticipata</u> con riferimento all'anno civile, in base alla durata dell'operazione e sull'importo della garanzia rilasciata, <u>fermo il minimo stabilito.</u>
Commissione annua	
Durata inferiore 12 mesi	3,50%*
Durata superiore a 12 mesi	4,00%*
Commissione minima annua	€ 100,00*
Spese di Apertura Pratica - fisse anticipate	€ 50,00

*Fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o frazioni superiori l'anno, il conteggio della commissione sarà effettuato in base all'effettiva durata dell'impegno.

La riduzione dell'importo garantito in corso di durata o la restituzione anticipata dell'impegno di firma non comporta la restituzione o la riduzione delle commissioni già percepite.

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREFIRMA-CONS	Rel. 01
	Foglio Informativo	Aggiornato al:	3 febbraio 2014
	CREDITI DI FIRMA	Fine esercizio:	

Commissioni su Garanzia Affitto (locazione solo scopo abitativo)	
<u>Criteria di calcolo delle commissioni</u>	In <u>via anticipata</u> con riferimento all'anno civile, in base alla durata dell'operazione e sull'importo della garanzia rilasciata, <u>fermo il minimo stabilito</u> .
Commissione annua	
Durata inferiore 12 mesi	3,00% *
Durata superiore a 12 mesi	3,50% *
Commissione minima annua	€ 50,00*
Spese di Apertura Pratica - fisse anticipate	€ 25,00

*Fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o frazioni superiori l'anno, il conteggio della commissione sarà effettuato in base all'effettiva durata dell'impegno.
La riduzione dell'importo garantito in corso di durata o la restituzione anticipata dell'impegno di firma non comporta la restituzione o la riduzione delle commissioni già percepite.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese relative alla specifica linea di credito	Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al contratto di emissione del Credito di Firma, all'affidamento e all'impegno di firma.
Altre Spese	In caso di escussione dell'impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse sono regolate.
Spese copia documentazione	In caso di richiesta duplicati e copie documenti si applicano le condizioni previste nel Foglio Informativo specifico del conto corrente di regolamento, nella sezione Altro – Ricerche e Documentazione – disponibile nelle Agenzie e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it
Spese invio comunicazione periodiche	Non previste
Spese invio comunicazioni ai sensi del D. Lgs. 385/1993	Non previste

RECESSO E RECLAMI

Tempi di chiusura del Rapporto

In caso di recesso, e comunque a richiesta della Banca, fermo che non possono aver luogo nuovi utilizzi dell'Affidamento, il Cliente è tenuto a liberare la Banca stessa dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate oppure, ove ciò non sia possibile, a costituire presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, in ogni caso idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla Banca medesima in via di regresso.

Fino a quando non risulti esclusa la possibilità di escussione di una garanzia (ad es. fino a quando non sia restituito il relativo originale o non sia dato formale scarico di una garanzia per cui non siano scaduti i termini di validità ed escussione) l'Affidamento sarà da considerare ancora utilizzato per l'importo corrispondente.


In caso di smarrimento, distruzione della garanzia dovrà essere prodotta alla Banca dichiarazione liberatoria del creditore accompagnata dalla denuncia relativa all'Autorità.

Reclami

I reclami vanno inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA (reclami@bancafucino.net), che deve rispondere **entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento**.

Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso alternativamente al:

- al Conciliatore Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito www.conciliatorebancario.it). In ogni caso, il Consumatore ed il Finanziatore potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CREFIRMA-CONS	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	3 febbraio 2014
	CREDITI DI FIRMA	Fine esercizio:	

- all'Arbitro Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo. La Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione del Convenzionato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it).

Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

LEGENDA

Credito di Firma/Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore (Banca), obbligandosi, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Creditore	E' colui che vanta un credito verso il Debitore (Cliente Banca).
Debitore principale	E' il Cliente di cui la Banca garantisce l'adempimento in favore del Creditore.
Escussione del Credito di Firma	Azione del terzo garantito dal Credito di Firma (Creditore), che – a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal Debitore – invoca dalla Banca il pagamento della somma per la quale la fidejussione è prestata.